



L'ACUILOME - A.D.A.R.

**Associazione Dislessia Adulti
Ragazzi**

STATUTO ASSOCIAZIONE L'ACUILOME - A.D.A.R. – Associazione Dislessia Adulti Ragazzi

COSTITUZIONE

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata **L'ACUILOME** A.D.A.R. – Associazione Dislessia Adulti Ragazzi (già O.S.D. Organizzazione Sostegno Dislessia Lazio), con la scritta **ACUILOME** con la “C” al posto della “Q” e la “I” al contrario, che da questo punto in poi, per comodità, nel presente Statuto, sarà nominata solo come “Associazione”. Tale Associazione è costituita ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale 28 giugno 1993, n.29 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Ha come logo tre cerchi concentrici di colore arancione, rosso e verde, con un punto nero al centro e la scritta stilizzata “L'ACUILOME” (verde e rossa), in alto a sinistra, così come appare nel logo posto ad intestazione di questo Statuto.
2. L'Associazione ha sede legale in Via Vicinale di Mainello, 10 00039 Zagarolo – Roma.

ART. 2 – PRINCIPI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. L'Associazione inoltre si ispira ai principi dell'auto-mutuo aiuto tra pari.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, il consiglio direttivo viene eletto esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno del suddetto consiglio (presidente, vicepresidente, ecc.) vengono decise dal consiglio stesso.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città, regioni, provincie e ambiti territoriali omogenei, deliberare interventi in attuazione degli scopi e delle finalità, contenute nel presente statuto (vedi ART. 3), senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.
5. Le sedi e le sezioni potranno dotarsi di uno o più regolamenti interni, decidendo liberamente e in maniera autonoma, ma sempre nel rispetto del presente Statuto. Ogni regolamento dovrà essere depositato, per conoscenza, nella sede nazionale dell'Associazione e ratificato del Consiglio direttivo.
6. E' prevista la costituzione di una speciale Sezione Ragazzi Nazionale (che potrà avere anche sedi locali). Il suo funzionamento sarà sancito da uno specifico regolamento interno, stilato e approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione, in collaborazione con i ragazzi iscritti alla Sezione.

ART. 3 - SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue fini di solidarietà sociale come di seguito specificato:

- supportare le famiglie e i ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (denominati D. S.A.) anche indirizzandoli, laddove possibile, nelle strutture socio sanitarie presenti nel territorio e pertinenti alla diagnosi e alla presa in carico (Servizi TSRMEE della ASL, Reparti di Neuro Psichiatria Specifici ecc.), orientandoli alla specificità di ogni figura all'interno di queste strutture: neuropsichiatra infantile, psicologo età evolutiva, logopedista, psicomotricista, assistente sociale. L'Associazione però non può dare garanzie circa l'efficienza di tali strutture ma solo segnalarne la presenza.
- promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sui D.S.A., rivolte alla comunità
- collaborare con i docenti delle scuole e in particolare con i referenti dei D.S.A. illustrandogli la tipologia di strumenti compensativi (con relative modalità di utilizzo ed eventualmente la modalità di reperimento) e di materiale informativo
- agevolare il dialogo scuola – famiglia valorizzando gli organi collegiali
- tutelare il diritto alla pari opportunità di istruzione dei soggetti interessati da D.S.A.
- sviluppare forme di tutoraggio per gli studenti con D.S.A.
- sensibilizzare le amministrazioni locali sui temi dei D.S.A.
- offrire progetti finalizzati ad una crescita equilibrata del bambino sotto ogni altro aspetto
- collaborare con le Università e gli Ospedali per organizzazioni di seminari e convegni sui DSA al fine di promuovere l'aggiornamento degli insegnanti, delle figure socio sanitarie e dei familiari.

- creazione di siti, pagine web, blog o notiziari per promuovere la propria attività, aggiornamenti su terapie e percorsi riabilitativi e sinergia famiglia/scuola/centri di riabilitazione/reparti di neuro psichiatria

Per le suddette finalità l'Associazione si attiverà anche con protocolli d'intesa e/o convenzioni con altre associazioni ed enti che si occupano di questi problemi.

ART. 4 - ADERENTI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Possono aderire all'Associazione oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità educative e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti ordinari hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità. I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Possono aderire all'Associazione anche bambini e ragazzi minori di anni 18, con una speciale iscrizione alla Sezione Ragazzi. Ogni iscrizione dovrà avere il consenso dei genitori o dei tutori legali di ogni minore.

2. Il numero degli aderenti è illimitato.
3. I soci si distinguono in ordinari e sostenitori. I soci sostenitori sono quelli che, pur condividendo i principi dell'organizzazione, non partecipano attivamente alla vita associativa e si limitano a sostenere il sodalizio versando solamente la quota associativa per loro prevista e, volendo, una libera donazione. Per tale motivo possono anche partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto attivo e passivo.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. Diventa socio dell'associazione, solo dopo la firma di accettazione dello stesso Presidente.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci ordinari che abbiano rinnovato l'iscrizione almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio ha valore solo per l'anno solare in corso (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l'iscrizione deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.

Per quanto riguarda il 2010, anno di trasformazione del nome dell'Associazione, i soci che nel corso di quest'anno si erano iscritti all'O.S.D. Organizzazione Sostegno Dislessia Lazio, restano iscritti fino al 31 dicembre del 2010 e poi, per restare iscritti, devono rinnovare l'adesione entro il 31 gennaio del 2011, previa sempre accettazione da parte del Presidente.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:
 - decesso;
 - dimissioni volontarie. Le dimissioni hanno valore dal momento in cui vengono ratificate dal solo Consiglio direttivo e non possono essere contestate o discusse. La ratifica deve essere comunicata al dimissionario o per via telematica, o per mezzo raccomandata;
 - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - mancato rinnovo dell'iscrizione al 31 gennaio e mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
 - comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - danni morali e materiali arrecati all'Associazione.
 - in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci utile.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base dell'espulsione.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.
2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. È annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
3. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con l'iscrizione annua e con il pagamento della quota associativa) e se soci ordinari di votare direttamente o per delega;
 - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
4. I soci ordinari sono obbligati:
- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - a pagare la quota associativa;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 7 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi da privati;
 - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente. Ma può essere disposta anche dal Segretario o da altro componente del Consiglio direttivo, previa delega del Presidente.
 4. È fatto obbligo al Consiglio direttivo di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Organi dell'Organizzazione sono:
 - l'Assemblea Generale dei Soci ordinari;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente o Vicepresidenti;
 - il Segretario-Tesoriere.
2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARI

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli i soci ordinari dell'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
4. La convocazione straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di un quarto dei soci ordinari: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, anche per via telematica, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
 - del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
7. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari, in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art. 21.
10. I compiti dell'Assemblea sono:
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio di previsione;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
 - fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico dei soci;
 - deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'organizzazione;
 - decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
 - nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli iscritti per la libera consultazione, che ne devono fare richiesta scritta anche per via telematica e ai quali debbono essere inviate in copia, anche per via telematica.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente (o più Vice Presidenti), ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo). Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche per via telematica.
4. Competenze al Consiglio Direttivo:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
 - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività;
 - approvare i regolamenti;
 - avere la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di novembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nello Statuto, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario-Tesoriere;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
 - ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione, anche un Direttore deliberando i relativi poteri.
6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - se autorizzato dal Consiglio direttivo, può eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;

ART. 12 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di vicepresidente o segretario tesoriere il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso ad uno dei consiglieri libero da altre cariche; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci ordinari che sarà convocata entro 3 mesi.
2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (il più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
3. In mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.
4. Nel caso in cui le dimissioni di un componente qualsiasi del Consiglio direttivo determinassero il venir meno del numero minimo di consiglieri (così come previsto dall'ART: 10, comma 1), il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Ordinari che sarà convocata entro 3 mesi.
5. Ogni membro dimissionario del Consiglio direttivo ha l'obbligo di riconsegnare, entro e non oltre 15 giorni a far data dalle sue dimissioni, ogni documentazione o bene mobile o immobile dell'Associazione, rimasto nelle sue mani per lo svolgimento delle sue funzioni. Tutto quanto verrà riconsegnato nelle mani del Presidente o, se questi

dimissionario, in quelle del primo componente del Consiglio direttivo di più alto grado (Vicepresidente, prima, Segretario e Consigliere poi), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o vaglia; e se impossibilitato nella spedizione, tramite consegna a mano, con contestuale rilascio di regolare ricevuta. Pena l'espulsione dall'Associazione.

ART. 13 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

1. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un segretario che svolga compiti di natura amministrativa - compreso il redigere i bilanci dell'Associazione - ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa. La delega all'emissione di mandati di pagamento deve essere preventivamente approvata dal Consiglio direttivo.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto, che devono però restare depositati nella sede legale dell'Associazione.

ART. 14 - ATTIVITÀ SECONDARIE

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

ART. 15 - SERVIZIO DI CASSA

Il servizio di cassa è affidato, con deliberazione del Consiglio direttivo, ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione, a cura del Segretario-Tesoriere e con delega del Presidente.

ART. 16 - DIPENDENTI

1. L'Associazione, mediante deliberazione del Consiglio direttivo, può assumere dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

ART. 17 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

1. L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

ART. 18 - ASSICURAZIONI

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 19 - BILANCIO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Segretario-Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

ART. 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo o da almeno un quarto dei soci ordinari.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 21 - SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole della maggioranza più uno soci ordinari, dall'Assemblea dei Soci Ordinari convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 22 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte e approvate dal Consiglio Direttivo sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Organizzazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 dell'11/8/1991.